





# ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADO MELONE”

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎ 0699222044

[www.icmelone.edu.it](http://www.icmelone.edu.it) - [rmic8dw009@istruzione.it](mailto:rmic8dw009@istruzione.it) - [rmic8dw009@pec.istruzione.it](mailto:rmic8dw009@pec.istruzione.it)

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. **RMAA8DW016 (infanzia)** – **RMEE8DW01B (primaria)** – **RMMM8DW01A (secondaria di I grado)** - Cod. Uff. Fatt. P.A: **UFCTQK** - Cod. IPA: **istsc\_rmic8dw009**



Si sottolinea, ad ogni modo, come l'attività di “Formazione in materia di salute e sicurezza” rientri, anche se con finalità distinte, non solo tra gli obblighi previsti per il datore di lavoro (obbligo di assicurare la formazione ...), ma anche tra quelli previsti per il lavoratore (obbligo di parteciparvi...). Infatti, l'art. 18, comma 1, lett. l) del D.Lgs 81/08 dispone che il datore di lavoro **DEVE** “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37”, mentre l'art. 20, comma 1, lett. h) precisa che i lavoratori **DEVONO** in particolare “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.

Si rammenta altresì, che l'impegno della partecipazione dei docenti alla formazione sulla sicurezza è da ritenersi “ricompreso nell'ampia dizione di cui all'art. 29 del CCNL 2007” e, attualmente, dall'art. 44 del CCNL del 18/01/2024, senza distinzione tra le 40 ore previste al comma 3, lett. a) (“partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti (...)” e le 40 ore previste al comma 3, lett. b) (“partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione (...)”, in quanto tutte, indistintamente, sono considerate attività funzionali all'insegnamento, giusto il disposto della sentenza del Tribunale di Modena n. 277 del 4 ottobre 2011, confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza 25 maggio 2016 n. 376). Pertanto, la formazione svolta dai docenti in materia di sicurezza sarà computata all'interno delle 80 ore (40 + 40) previste dall'art. 29 CCNL del 29/11/2007 e, attualmente, dall'art. 44 del CCNL del 18/01/2024, programmate all'interno del piano annuale delle attività. Per quanto concerne invece l'impegno della partecipazione del personale ATA alla formazione sulla sicurezza, se i programmi di informazione/formazione/aggiornamento/addestramento si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro, le ore aggiuntive prestate saranno recuperate con ore di riposo compensativo.

Si coglie l'occasione, infine, per notificare con la presente che l'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 81/08, dispone l'obbligatorietà della partecipazione<sup>4</sup> alla formazione dei lavoratori designati quali Addetti al Servizio Antincendio.

Dunque, il lavoratore che, senza giustificato motivo, non partecipa ai programmi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza, commette un reato penale, viola il contratto di lavoro, ed è passibile di sanzione in via disciplinare.

Nel caso poi di perdurante mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ai programmi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza, nonostante la sanzione disciplinare eventualmente irrogata, il Dirigente scolastico/datore di lavoro sarà costretto a segnalare per iscritto agli Organi di Vigilanza (A.U.S.L., competente per territorio – Servizio di Prevenzione Infortuni Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – SPISAL), la grave inadempienza posta in atto dal lavoratore (reato penale). Detti Organi di Vigilanza, in qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG), procederanno nei confronti del lavoratore inadempiente impartendo la sanzione prevista dall'art. 59 – Sanzioni per i lavoratori – comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/08, che, nella fattispecie, per la violazione dell'obbligo di partecipare ai programmi di formazione sulla sicurezza organizzati dal datore di lavoro, comporta l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro.

Si ringrazia per la consueta faticosa collaborazione.

Ladispoli (RM),  
16/04/2025

**Il Dirigente Scolastico**  
Prof. Francesco Panico

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/19)

<sup>4</sup> Le unità di personale impossibilitate a partecipare per attività didattiche già programmate (ad es. gemellaggio, camposcuola, ecc.....) parteciperanno ad altri incontri corsi di formazione per recuperare le ore non effettuate.